

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## I C O M M I S S I O N E

(Affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 28 GIUGNO 1951

(70<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TUPINI

### I N D I C E

#### Disegno di legge:

(Discussione e approvazione con modificazioni)

« Finanziamento del programma assistenziale  
svolto dall'Amministrazione per gli aiuti inter-  
nazionali » (N. 1734) :

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 605, 607
RIZZO Domenico . . . . .	606
BISORI . . . . .	607
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'in-</i> <i>terno</i> . . . . .	608

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alunni Pierucci, Baracco, Bergamini, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Canaletti Gaudenti, Ciccolungo, Coffari, Fantoni, Fazio, Ghidini, Lepore, Locatelli, Marani, Minio, Minoja, Molè Salvatore, Pallastrelli, Raffeiner, Riccio, Rizzo Domenico, Sinforiani, Tupini e Zotta.

È altresì presente il Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bubbio.

RICCIO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Finanziamento del programma assistenziale svolto dall'Amministrazione per gli aiuti internazionali » (Numero 1734).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Finanziamento del programma assistenziale svolto dall'Amministrazione per gli aiuti internazionali ».

Data l'urgenza del provvedimento, riferirò io stesso brevemente sulla scorta della relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge.

Nel decorso esercizio finanziario, in vista della necessità di assicurare la prosecuzione dei programmi assistenziali svolti dall'Amministrazione per gli aiuti internazionali ed in relazione agli impegni assunti dal Governo con l'E.C.A., fu presentato al Parlamento un disegno di legge autorizzante la spesa di lire 5 miliardi a favore di detta Amministrazione.

È noto che l'Amministrazione per gli aiuti internazionali, oltre alle altre numerose attribuzioni tuttora in atto, effettua, sin dalla sua origine, che rimonta al gennaio del 1945, una estesa opera di assistenza delle categorie più bisognose dell'infanzia, vecchiaia e maternità. Quest'opera, che è stata ed è molto intensa, si affianca a quella attuata da altre amministrazioni, venendo incontro a situa-

zioni di bisogno che non potrebbero essere alleviate per altra via. È bene dare un quadro sintetico in cifre di questa attività svolta dall'Amministrazione per gli aiuti internazionali. Nell'aprile del 1946, periodo in cui il programma alimentato dai rifornimenti gratuiti dell'U.N.R.R.A. ha raggiunto un livello massimo, gli assistiti sono stati 1.912.248. Tale numero si è ridotto successivamente, in relazione al diminuire degli aiuti esteri e al decrescere (dice la relazione ministeriale) dei bisogni. Così esso è sceso a 1.833.548 assistiti nel 1947, 1.772.123 nel 1948, 1.651.534 nel 1949 e a 1.499.938 nel 1950. Sono state distribuite, dal 1945 al 1950, 89.105.477 razioni mensili di viveri e 442.902 tonnellate di prodotti alimentari per un valore complessivo di 70 miliardi di lire. È stato inoltre erogato un miliardo e mezzo di lire per il riattamento dei locali di refezione, per le spese di confezione dei pasti, e così via.

L'Amministrazione per gli aiuti internazionali ha potuto realizzare questa imponente opera di assistenza e beneficenza attingendo, in un primo tempo, alle merci importate in base al primo ed al secondo programma di aiuti U.N.R.R.A., e provvedendo all'acquisto dei generi di produzione nazionale, necessari per integrare i programmi assistenziali, e alle spese di amministrazione e di distribuzione delle merci mediante prelievi dal fondo lire U.N.R.R.A. Dopo il novembre 1947 il programma di assistenza poté continuare grazie agli invii gratuiti da parte dell'U.N.I.C.E.F. (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'assistenza all'infanzia), agli apporti dei programmi post-U.N.R.R.A.—Canada e post-U.N.R.R.A.—Australia ed agli stanziamenti previsti dal piano di riparto del fondo lire U.N.R.R.A.

Quando i predetti stanziamenti stavano per esaurirsi, fu raggiunta una intesa con l'E.C.A. in base alla quale venne concesso nel 1949 un finanziamento sul fondo lire A.U.S.A. In tale occasione il Governo si impegnò a provvedere ai bisogni dell'assistenza, a partire dal 1º gennaio 1950, con normali stanziamenti di bilancio.

Analogo impegno fu assunto anche con l'accordo stipulato con l'U.N.I.C.E.F. e reso

esecutivo con il decreto 13 aprile 1948, secondo il quale il Governo si è obbligato a integrare i rifornimenti gratuiti concessi dall'U.N.I.-C.E.F. stesso. Questo accordo, tuttora in atto, si concreta nell'apporto annuo di 7 mila tonnellate di viveri, latte, grassi, carne e vitamine.

In relazione alla necessità di non far venire meno l'attività assistenziale dell'Amministrazione per gli aiuti internazionali e di far fronte agli impegni assunti con l'E.C.A., è stato predisposto dalla Presidenza del Consiglio il presente disegno di legge inteso ad autorizzare un finanziamento annuo di 5 miliardi di lire a decorrere dall'esercizio 1951-52 e la spesa di 2 miliardi e mezzo di lire per coprire, in conformità degli impegni sopra ricordati, gli oneri finanziari sostenuti dall'Amministrazione per gli aiuti internazionali per il periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 1950.

La Commissione finanze e tesoro del Senato, che è stata all'uopo interpellata, ha dichiarato di nulla aver da eccepire in ordine ai 5 miliardi da stanziare nel bilancio 1951-52. Essa però ha sollevato delle riserve per quanto riguarda i due miliardi e mezzo da stanziarsi per la copertura dei *deficit* nell'annata in corso, ed ha proposto di stralciare dal disegno di legge gli articoli 2, 3 e 5. La Presidenza del Consiglio, richiesta del suo parere su tale proposta della Commissione di finanze del Senato, ha dichiarato di aderirvi.

**RIZZO DOMENICO.** L'attuale provvedimento si riduce in pratica ad una ripetizione della legge 30 novembre 1950, n. 994, e tende a prorogare le disposizioni di quella legge agli esercizi successivi al 1950-51. Così stando le cose, non credo che si possano considerare superate le ragioni che indussero la 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati a modificare il disegno di legge originario, tradotto poi nella legge del 30 novembre 1950. La 4ª Commissione della Camera dei deputati ritenne in quell'occasione che non potesse considerarsi risolta la grossa questione riguardante la possibilità di addebitare all'esercizio in corso i residui passivi dell'esercizio precedente, e scartò pertanto, anche in quel disegno di legge, la proposta che veniva dal Governo di coprire il debito di spesa riferen-

tesi al primo semestre del 1950 con i due miliardi e mezzo allora richiesti dalla Presidenza del Consiglio. Dello stesso ordine di idee si dichiara ora la Commissione di finanza del Senato. Per quanto riguarda questo punto perciò, la questione può ritenersi risolta con la soppressione degli articoli 2, 3 e 5.

Non va però dimenticato che, nell'occasione dell'esame del precedente disegno di legge, la 4ª Commissione della Camera dei deputati fece anche un altro rilievo. Anche in quel disegno di legge, infatti, il finanziamento dei 5 miliardi era proposto non per un solo esercizio, ma per tutti gli esercizi successivi al bilancio 1950-51. La Commissione della Camera si oppose a tale richiesta e limitò lo stanziamento al solo esercizio 1950-51, auspicando che una tale limitazione servisse a sollecitare da parte della Pubblica Amministrazione la sistemazione di questi servizi assistenziali, unificandoli e fornendo un quadro organico e preciso del carico dello Stato in questo settore.

Con il presente provvedimento si propone ora non soltanto di ripetere lo stanziamento di 5 miliardi per l'esercizio 1951-52 (il che, almeno personalmente, mi trova consenziente poichè sono persuaso delle ragioni che ne suffragano la richiesta) ma si vorrebbe stabilizzare detto stanziamento anche per gli esercizi successivi. Ciò mi pare in aperto contrasto con il voto espresso dalla 4ª Commissione della Camera dei deputati che, nell'approvare quella che poi divenne la legge del 30 novembre 1950, volle fissato lo stanziamento per un singolo esercizio, evitando di stabilire analoghi stanziamenti per gli esercizi successivi, rendendo permanente la spesa.

Ripeto che la Commissione della Camera motivò questa sua decisione (come del resto risulta anche dal secondo paragrafo della relazione ministeriale) con l'intento di sollecitare da parte del Governo una completa revisione e riorganizzazione di tutte le varie forme assistenziali, riforma che avrebbe dovuto assicurare inoltre la prosecuzione dei programmi della A.A.I. Ora, se restano ferme, come restano, le ragioni di questo voto della Commissione della Camera, mi sento in dovere di proporre un emendamento all'articolo 1, tendente a limitare lo stanziamento in parola al solo esercizio finanziario 1951-52. Resta natural-

mente inteso che nulla vieterà di procedere con analoghi disegni di legge a successivi stanziamenti per i bilanci futuri, ove la cosa si rendesse necessaria.

BISORI. Non concordo con quanto ha detto il senatore Rizzo. Nel 3º paragrafo della relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge è detto chiaramente che la riforma assistenziale è strettamente connessa con quella generale della Pubblica Amministrazione, ed è in ogni caso una ponderosa questione che richiederà molto tempo prima di essere risolta. Pare a me quindi che, ad evitare di appesantire gli organi legislativi di lavori inutili e oziosi che ricorrono periodicamente con riguardo alla stessa materia, tanto vale, come dice il disegno di legge, stabilire lo stanziamento di 5 miliardi fino a che sarà effettuato il riordinamento delle varie forme assistenziali. In caso contrario ci ritroveremo tra un anno a dover esaminare un analogo disegno di legge, perchè non posso pensare che in questo breve lasso di tempo si giunga alla attuazione della auspicata riforma. D'chiario, quindi, che voterò l'articolo 1 del disegno di legge così come è stato proposto dal Governo.

PRESIDENTE. In aggiunta alle considerazioni del senatore Bisori, vorrei fare osservare al senatore Rizzo che il contrasto che egli teme tra il precedente voto della Commissione della Camera dei deputati e l'attuale disegno di legge non potrà ritenersi sanato all'atto della sua approvazione da parte del Senato. Tenga presente il senatore Rizzo che in definitiva la deliberazione a cui egli si riferisce non è dogmatica e permanente. Essa può essere benissimo riveduta dalla Commissione della Camera dei deputati il giorno in cui, esaminando quel che noi avremo approvato, crederà di aderire o meno alle nostre decisioni.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Fino al riordinamento delle varie forme assistenziali, è autorizzato in favore dell'Amministrazione Aiuti Internazionali anche per l'esercizio finanziario 1951-52 e per quelli successivi un finanziamento di lire 5.000.000.000.

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

70ª RIUNIONE (28 giugno 1951)

All'onere di cui al precedente comma si provvederà per l'esercizio 1951-52 con l'apposito stanziamento del capitolo 513 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

RIZZO DOMENICO. Propongo il seguente emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 1:

« È autorizzato in favore dell'Amministrazione Aiuti internazionali anche per l'esercizio finanziario 1951-52 un finanziamento di lire 5.000.000.000 ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1 nel testo emendato proposto dal senatore Rizzo Domenico e non accettato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto allora in votazione l'articolo 1 nel testo proposto dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

#### Art. 2.

A rimborso delle spese sostenute dall'A.A.I. per l'esecuzione dei suoi programmi assistenziali durante il primo semestre del 1950, è corrisposta alla predetta Amministrazione la somma di lire 2.500.000.000.

Come ho precedentemente detto, la Commissione finanze e tesoro del Senato ha proposto la soppressione di questo articolo. Metto ai voti tale proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

#### Art. 3.

Alla spesa prevista dal precedente articolo 2 sarà fatto fronte con quota parte delle maggiori

entrate di cui al terzo provvedimento, legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1950-51.

Anche di questo articolo è stata proposta la soppressione. Metto ai voti tale proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

#### Art. 4.

Per la gestione dei fondi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 novembre 1950, n. 994.

Data la soppressione degli articoli 2 e 3, questo articolo 4, divenuto articolo 2, resta così formulato:

« Per la gestione dei fondi di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 novembre 1950, n. 994 ».

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

#### Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Anche di questo articolo la Commissione di finanza ha proposto la soppressione. Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto in votazione il disegno di legge (che rimane formulato di due soli articoli) nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 10,25.